



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



DISPOSIZIONI GENERALI

MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI

(versione 2.0)

Sommario

PREMESSA

1. Riferimenti normativi	4
2. Classificazione del territorio	13
2.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020	13
2.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ..	13
2.3. Aree naturali protette	14
2.4. Sensibilità ambientali	15
2.5. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA.....	16
3. Modalità di accesso al Programma	16
4. Sistema Informativo	16
5. Fascicolo aziendale	17
5.1. Informazioni generali	17
5.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale	17
5.3. Piano di coltivazione	18
6. Campo di applicazione.....	18
7. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie.....	19
7.1. Modalità di presentazione delle domande	19
7.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento	19
7.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie	21
8. Dematerializzazione e semplificazione	21
8.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)	21
8.2. Istruttoria automatizzata.....	22
8.3. Firma elettronica.....	22
9. Codice Unico di Progetto (CUP)	22
10. Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione	23
10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici.....	23
10.2. Agricoltore.....	23
10.3. Agricoltore in attività	24
10.4. Aiuti di stato	25
10.5. Documentazione anti-mafia	25
10.6. Criteri di selezione	26
11. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento	26
11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	27

11.2.	Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	27
11.3.	Correzione di errori palesi	28
12.	Impegni e obblighi	29
12.1.	Durata degli impegni e clausola di revisione.....	29
12.2.	Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione	30
12.3.	Cause di forza maggiore	31
12.4.	Subentro (cambio) del Beneficiario.....	32
12.5.	Condizionalità.....	33
12.6.	Altri obblighi del Beneficiario	34
12.6.1.	<i>PEC</i>	34
12.6.2.	<i>IBAN</i>	34
12.6.3.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i>	35
12.6.4.	<i>Comunicazione variazioni</i>	35
12.6.5.	<i>Informazione e pubblicità</i>	35
13.	Pagamenti	35
14.	Accesso agli atti e Responsabile del procedimento.....	36
15.	Ricorsi e reclami	36
15.1.	Istanza di riesame	36
15.2.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	37
15.3.	Ricorso giurisdizionale.....	37
16.	Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13, D. Lgs. n. 196/2003	37

Premessa

La modifica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Campania è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 1383 del 22/02/2017.

Il PSR si articola in Misure, Sotto-misure, Tipologie di Intervento ed Azioni.

In tale quadro, si possono distinguere due categorie di Misure:

- **Misure connesse alla superficie e/o agli animali**, che riguardano pagamenti e indennità erogate sulla base delle superfici, delle coltivazioni praticate e/o del numero di capi allevati;
- **Misure non connesse alla superficie e/o agli animali**, che riguardano la realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, consulenza e cooperazione e l'erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle superficie e/o al numero di capi allevati.

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso alle Misure/ Sotto-misure / Tipologie di intervento connesse alla superficie e/o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 2014-2020, disciplinando, in particolare, le condizioni di ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AgEA per l'ammissione al pagamento.

Il presente documento aggiorna ed integra la precedente versione delle disposizioni, approvata con DRD n. 18 del 20 maggio 2016.

1. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25 aprile 2012, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi SIE;

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 Settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica.

Normativa nazionale:

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 3 luglio 1976, n. 173) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- D.P.R. dell'11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. 15 maggio 1987, n. 111) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge del 7 marzo 1996, n. 109 (G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) – “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282” e ss.mm.ii;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

- D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) - “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. - “C.A.D. - Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;
- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 - (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 maggio 2015, n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell’25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Normativa regionale:

- Legge Regionale del 1 settembre 1993, n. 33 – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- Regolamento della Giunta Regionale della Campania del 31 luglio 2006, n. 2 – “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11 – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014: “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
- Circolare ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014: “Addendum n. 1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, 162 – Istruzioni operative per la costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AgEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC – Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 – Piano di coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”;

- Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – Agricoltore in attività - Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015”;
- Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016: “Riforma PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – Agricoltore in attività - modificazioni e integrazioni alla circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”;
- Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016: “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare”;
- Circolare AGEA.2016.17833 del 14 luglio 2016: “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2016”;
- Circolare ORPUM.36405 del 13 ottobre 2016 – Istruzioni operative n. 34/2016 ad oggetto: “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2016”;
- Circolare AGEA.39605 del 25 ottobre 2016, ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – Agricoltore in attività – Integrazioni e modificazioni all’Allegato 1 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016”;
- Circolare AGEA.9282.2017 del 3 febbraio 2017, ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – Agricoltore in attività – Integrazioni alla circolare AGEA protocollo n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016”;
- Circolare AGEA.14300.2017 del 17 febbraio 2017: “Riforma della Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017”;
- Circolare AGEA.18983 del 2 marzo 2017 – Istruzioni Operative n. 8 ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg.

(CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Campagna 2017”.

- Circolare ORPUM.26678 del 27 marzo 2017 – Istruzioni Operative n. 13, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2017 – Errata Corrige”;
- Circolare ORPUM.26680 del 27 marzo 2017 – Istruzioni Operative n. 14, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2017”.

2. Classificazione del territorio

2.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020

Nell’ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: “Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020”), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- A. Poli urbani;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C. Aree rurali intermedie;
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell’ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

2.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, le zone ammissibili alle indennità previste nell’ambito della Misura 13 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) sono classificate come segue:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche; ii) all’esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii; iii) ad una combinazione dei due fattori;

- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

I comuni della Regione Campania sono classificati ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, i cui criteri di delimitazione ricalcano quanto successivamente disposto dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg (CE) n. 1257/1999, di cui alla programmazione 2007-2013. L'elenco completo dei comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'Allegato 1 del PSR Campania 2014-2020, consultabile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

2.3. Aree naturali protette

Il sistema delle aree naturali protette in Campania è costituito da:

- **Siti della Rete Natura 2000**, che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità e che è costituita da **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**. Nell'ambito della Regione Campania, i siti della Rete Natura 2000 sono individuati sulla base della normativa di recepimento:
 - della Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), che istituisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - della Direttiva 92/43/CE, che istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS e i SIC è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

- **Parchi e Riserve Naturali** di rilievo nazionale o regionale istituiti sulla base della Legge n. 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e della Legge Regionale n. 33/93 ("Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania") e ss.mm.ii. , allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'elenco aggiornato dei Parchi nazionali e la relativa cartografia sono disponibili sul portale web del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi>).

Per la cartografia dei Parchi regionali, invece, si rimanda alla perimetrazione approvata con le deliberazioni attuative della richiamata Legge Regionale n. 33/93 (riepilogate in tabella) e riportata nella cartografia ufficiale ad esse allegata.

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Campi Flegrei	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2775
Parco Regionale dei Monti Lattari	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2777
Parco Reg. del Bacino idrografico del fiume Sarno	D.G.R. del 27 giugno 2003, n. 2211
Parco Regionale del Matese	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1407
Parco Reg. di Roccamonfina e Foce del Garigliano	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1406
Parco Regionale dei Monti Picentini	D.G.R. del 24 aprile 2003, n. 1539
Parco Regionale del Partenio	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1405
Parco Regionale del Taburno Camposauro	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1404

- **Zone umide di interesse internazionale**, individuate in base alla normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- **Oasi naturalistiche**, alcune delle quali rientrano nel VI Elenco ufficiale delle aree protette previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette (Legge 394/91) e aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. del 27 aprile 2010.

2.4. Sensibilità ambientali

Le sensibilità ambientali della Regione Campania sono state identificate dall'Autorità Ambientale sulla base di una specifica analisi di impatto del PSR 2007-2013 rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, svolta dall'Autorità Ambientale. In particolare, sono state definite 8 principali sensibilità ambientali:

- 1) Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico;
- 2) Aree sensibili in relazione al Rischio di inquinamento;
- 3) Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici;
- 4) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione socio-economica;
- 5) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione ambientale;
- 6) Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria;
- 7) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee;
- 8) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali.

L'elenco dettagliato dei singoli comuni interessati dalle diverse sensibilità ambientali è disponibile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

2.5. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA

Le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) della Regione Campania (approvate con deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003 - BURC n. 12 del 17 marzo 2003), definiscono "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi".

Le Zone Vulnerabili sono riportate su apposita cartografia (1:25.000), disponibile presso:

- le sedi comunali;
- le sedi provinciali dei Servizi Territoriali Provinciali e le rispettive sedi periferiche (Centri di Sviluppo Agricolo) della Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali della Regione Campania;
- le Autorità di Bacino della Campania.

Le ZVNOA della Campania che occupano una superficie complessiva di 157.097,7 ettari ricadono in 243 comuni. L'elenco dettagliato dei comuni è disponibile sul sito internet della Regione Campania (http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html), a cui si rimanda.

3. Modalità di accesso al Programma

Le Misure connesse alla superficie e/o agli animali prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento. La selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione, mentre le Domande di Pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore (AgEA), che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base di specifica convenzione.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione, aggiornamento e validazione del "fascicolo aziendale".

4. Sistema Informativo

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN consente l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento (e delle

Domande di Sostegno / Pagamento per le Misure a superficie), la verifica istruttoria delle stesse, il controllo per mezzo delle apposite *check-list* informatizzate, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del PSR.

5. Fascicolo aziendale

5.1. Informazioni generali

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14, co. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal C.U.A.A. (Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari dell'AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749) e ss.mm.ii.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento e delle Domande di Pagamento.

La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo aziendale con la situazione aziendale, e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella Domanda comporta l'inammissibilità di quest'ultima.

5.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

All'atto della presentazione della Domanda, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che intende presentare Domanda per l'accesso ai finanziamenti a valere sul PSR) deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano stati compilati, aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AgEA.

A tal fine, il potenziale Beneficiario può rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;
- Organismo Pagatore AgEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;

- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito web istituzionale (www.agea.gov.it);
- UOD – Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Campania territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

5.3. Piano di coltivazione

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, il Piano di coltivazione è il “documento univocamente identificato all’interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda dichiarato e sottoscritto dall’agricoltore”. Il contenuto minimo del Piano è indicato nell’Allegato A, sezione a.1), del citato D.M.

L’art. 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l’aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le Misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche connesse.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di coltivazione sono stabilite nell’ambito della Circolare AgEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, come precisato dalla Circolare ORPUM 26680 del 27 marzo 2017, per la campagna 2017 il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica; esso è propedeutico alla presentazione delle domande di pagamento ancorché presentate in modalità alfanumerica.

6. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni generali si applicano alle seguenti Sotto-misure / Tipologie di intervento / Azioni del PSR Campania 2014-2020:

- **10.1**, “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali”;
- **11.1**, “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”;
- **11.2**, “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”;
- **13.1**, “Pagamento compensativo per le zone montane”;
- **13.2**, “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”;
- **13.3**, “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici”;
- **14.1**, “Pagamento per il benessere degli animali”;
- **15.1**, “Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”;
- **8.1**, “Sostegno alla forestazione / all’imboschimento” (relativamente ai premi per la manutenzione e perdita di reddito, esclusi i costi di impianto).

7. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie

7.1. Modalità di presentazione delle domande

Le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, entro il 15 maggio di ogni anno, previa costituzione / aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione Campania territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

L’utente abilitato (CAA / STP), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN. La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA. La data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / STP.

Finché non sarà a regime la possibilità di dematerializzare completamente la documentazione a corredo delle istanze, il modello di Domanda stampato, sottoscritto dal richiedente e successivamente rilasciato sul SIAN deve essere presentato entro i termini stabiliti dai singoli bandi presso le UOD territorialmente competenti, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità ed alla documentazione richiesta dai singoli bandi.

La presentazione del modello di Domanda cartaceo non ricorre per le tipologie di intervento per le quali è prevista l’istruttoria automatizzata delle Domande di Sostegno / Pagamento.

7.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno / Pagamento (iniziali) devono comunque essere rilasciate entro il 15 maggio di ogni anno. La presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento oltre il termine del 15 maggio comporta, ai sensi dell’art. 13, par. 1, del Reg. (UE) 640/2014, una riduzione pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la Domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

Ai sensi dell’art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, in deroga all’art. 5, par. 1, del Reg. (CEE, Euratom) n. 1182/71, se il termine ultimo per la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento (o altre dichiarazioni, documenti giustificativi o contratti), oppure il termine ultimo per la modifica della Domanda, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato

al primo giorno lavorativo successivo. Tale disposizione si applica anche all'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, di cui all'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Come previsto dalla circolare AgEA n. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017, sul portale SIAN le Domande iniziali si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domande di Sostegno / Pagamento, riferite: i) alle Misure che prevedono una Domanda con impegno annuale; ii) alla prima annualità delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Pagamento per Conferma impegni, riferite alle singole annualità successive alla prima delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Estensione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 1;
- Domande di Sostituzione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 3;
- Domande di Trasformazione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 14, par. 1;
- Cessione totale o parziale dell'azienda – Domande di cambio beneficiario, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, art. 47, par. 2.

Per ulteriori dettagli in relazione alle Domande di Trasformazione impegno, Estensione impegno e Sostituzione impegno si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.2 del presente documento. In riferimento alla cessione d'azienda, invece, si rimanda al Par. 12.4.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il Beneficiario può richiedere per iscritto modifiche riguardanti singole parcelle agricole. La richiesta, inoltrata attraverso il SIAN, deve essere indirizzata allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale, entro il 31 maggio di ogni anno. Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione. Qualora il ritardo superi i 25 giorni di calendario rispetto alla data del 15 maggio (di cui al precedente capoverso) la Domanda di modifica è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno / Pagamento possono essere ritirate (in parte o del tutto). Il ritiro deve essere comunicato allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale. Il ritiro può essere effettuato in qualsiasi momento; tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il Beneficiario che sono state riscontrate inadempienze, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, o se da controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, sono previste:

- Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 - correzione e adeguamento di errori palesi. Per ulteriori dettagli inerenti i casi di errore palese, si rimanda a quanto riportato nel Par. 11.2 del presente documento;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.3 del presente documento;

- Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli inerenti la cessione d'azienda, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.4 del presente documento.

7.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per le Misure connesse alle superfici e/o agli animali:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765675 PEC: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, presso ex CIAP - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 - 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 - 0817967273 PEC: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

N.B.: Eventuali modifiche e aggiornamenti relativi alle denominazioni, indirizzi e recapiti delle UOD Soggetti Attuatori, saranno resi disponibili all'indirizzo www.regione.campania.it.

8. Dematerializzazione e semplificazione

Per quanto riguarda le informazioni contenute nel fascicolo aziendale elettronico, che saranno acquisibili direttamente attraverso procedura informatizzata, non si richiede documentazione da allegare alla Domanda.

I controlli aventi ad oggetto tali informazioni sono, pertanto, informatizzati.

8.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il Beneficiario che comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno / Pagamento riceve le comunicazioni direttamente all'indirizzo di posta comunicato.

Nella tabella di cui al Par. 7.3 sono riportati gli indirizzi PEC delle UOD STP, in qualità di Soggetti Attuatori delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.

8.2. Istruttoria automatizzata

Al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle Domande di Sostegno / Pagamento, e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi e nella gestione dei costi amministrativi, è prevista per l'attuazione della Misura 13 una procedura di istruttoria / pagamento automatizzata.

In tale caso, il soggetto abilitato (CAA / STP) certifica la presenza e la rispondenza della documentazione richiesta e l'avvenuta sottoscrizione della stessa da parte del richiedente prima di procedere al rilascio telematico della Domanda attraverso il SIAN.

8.3. Firma elettronica

Per l'utilizzo della firma elettronica in ambito SIAN, si rimanda alle specifiche istruzioni operative di AgEA.

9. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici.

In particolare, per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali, il CUP deve essere richiesto dall'Autorità di Gestione all'atto dell'inserimento della Domanda di Sostegno / Pagamento nell'elenco di pagamento; nel caso di Misure / Sotto-misure che prevedono impegni pluriennali (10.1, 11, 14 e 15.1), quindi, solo rispetto alla domanda iniziale (primo anno).

Per le operazioni effettuate da beneficiari pubblici il CUP va richiesto dalla stazione appaltante e successivamente comunicato all'Autorità di Gestione, che provvederà ad associare il codice alla Domanda di Sostegno.

In ogni caso, il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto.

La gestione dei codici CUP per le misure del PSR Campania 2014/2020 è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo degli specifici servizi informatici della Rete Rurale Nazionale in corso di rilascio e con apposita profilatura su SIAN.

10. Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità e le cause di inammissibilità relative alle singole Tipologie di intervento sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sul PSR 2014-2020 devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

I Beneficiari del PSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento.

In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge 109/96 e ss.mm.ii.

La disponibilità giuridica delle superfici deve essere mantenuta per un periodo sufficiente a garantire il rispetto della durata dell'impegno, che decorre dalla data di rilascio della domanda. Per la Misura 14 l'impegno decorre dal 15 maggio dell'anno di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento iniziale.

Nei casi di comproprietà è richiesta, in sede di presentazione della Domanda, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari resa ai sensi della normativa vigente.

Per la Misura 14, inoltre, deve essere garantito da parte del beneficiario il possesso degli animali oggetto dell'aiuto (in qualità di detentore) e delle relative strutture di allevamento; rispetto alle strutture si applicano le stesse regole definite per il possesso delle superfici oggetto d'aiuto.

10.2. Agricoltore

Tra i beneficiari ammissibili ad alcune tipologie di intervento del PSR sono compresi i soggetti che rientrano nella definizione di "agricoltore", ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013. In particolare, l'art. 4, par. 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, definisce "agricoltore", una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Ai sensi del medesimo articolo, si definisce "azienda" qualunque unità usata per attività agricole e gestita da un agricoltore, situata nel territorio di uno stesso Stato membro; si definisce, altresì, "attività agricola", alternativamente:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dai D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- lo svolgimento di un'attività minima, come definita dai D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

10.3. Agricoltore in attività

L'accesso ad alcune tipologie di intervento (Misure 11, 13 e 14) è subordinato al possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di "agricoltore in attività", disciplinata dai Reg. (UE) 1307/2013 (art. 9) e Reg. (UE) 639/2014 (artt. 10 e ss), come definiti nei D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 3), D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 (art. 1) e D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015 (art. 20), e recepiti da AgEA con le circolari ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 e AGEA.39605 del 25 ottobre 2016.

In particolare, sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, al momento della presentazione della domanda, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda (per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo).
- 2) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, hanno percepito, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
 - a) euro cinquemila, per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - b) euro milleduecentocinquanta, negli altri casi.
- 3) rientrano nel campo di applicazione delle deroghe, così come definite da AgEA nell'ambito della circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 (par. 2.3).

Le fattispecie, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, sono tra loro alternative. Per le disposizioni attuative di dettaglio si rimanda, comunque, alle già richiamate circolari ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 e AGEA.39605 del 25 ottobre 2016.

La qualifica di “agricoltore in attività” deve essere posseduta al momento della presentazione della Domanda e mantenuta per tutta la durata degli impegni. L’accertamento del possesso della qualifica di “agricoltore in attività” è eseguito da AgEA. La mancanza della qualifica di “agricoltore in attività” al momento della presentazione della Domanda non è sanata dall’eventuale accertamento positivo eseguito successivamente (intendendosi per “momento di presentazione della Domanda” quello del rilascio sul SIAN, e non il termine ultimo di presentazione della stessa).

10.4. Aiuti di stato

Per tutte le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE è di applicazione il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, si applicano tutte le condizioni formali di esenzione stabilite dallo stesso Reg. (UE) n. 702/2014 relative al Capo I e al Capo III.

Per gli effetti, per le Tipologie 8.1.1 e 15.1.1, non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Pertanto, le imprese che richiedono i benefici a valere sulle suddette Tipologie, dovranno integrare la Domanda di Sostegno con:

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’impresa non si trova nella condizione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art 2, punto 14) del Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all’accesso ai benefici per le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, a cui si rimanda.

10.5. Documentazione anti-mafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011, qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 euro, si procede alla verifica della presenza di una idonea documentazione antimafia. La verifica è effettuata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione

antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, una volta ritenuta ammissibile la Domanda di Sostegno.

A tal fine, il Beneficiario è tenuto a consegnare preventivamente, in sede di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di certificazione familiari conviventi, secondo i modelli forniti da AgEA (Allegati 3, 4 e 5 alla circolare ORPUM 26680 del 27 marzo 2017).

Ai sensi del citato D.Lgs., il certificato non è comunque richiesto "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico). Per le ulteriori disposizioni di dettaglio, si rimanda alle circolari AgEA.

10.6. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali non è prevista la selezione degli interventi. Tuttavia, per le Misure che prevedono impegni pluriennali (Misure 10.1, 11, 14 e 15.1), i bandi definiscono i criteri di priorità per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento ai fini dell'eventuale predisposizione della graduatoria che sarà emanata solo in caso di insufficiente capienza finanziaria.

11. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi – che comprendono i controlli incrociati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AgEA – riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare.

In particolare, essi sono volti a garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti l'operazione siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda sia completa e presentata entro il termine previsto e, se richiesti dal bando, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

A tal fine, il trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità (cfr. Par. 11.1);
- verifica di ammissibilità (istruttoria tecnico-amministrativa), che comprende anche la valutazione delle domande in caso di capienza finanziaria insufficiente (cfr. Par. 11.2);
- istruttoria di pagamento (per la quale si rimanda alle specifiche istruzioni dell'OP AgEA).

Per le Misure per le quali non è prevista la procedura di istruttoria / pagamento automatizzata, si applicano le disposizioni contenute nei seguenti paragrafi.

11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

I Soggetti Attuatori territorialmente competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l'istruttoria di ricevibilità formale delle Domande. La ricevibilità formale delle Domande è accertata mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini previsti (per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN e, finché non sarà a regime la possibilità di dematerializzare completamente la documentazione, anche la ricezione della Domanda stampata e della documentazione a corredo, secondo le modalità indicate nel Paragrafo 7.1);
- sottoscrizione dell'istanza;
- presenza della copia di un valido documento di identità;
- corrispondenza tra il modello di Domanda cartacea e la Domanda rilasciata sul SIAN, finché non sarà a regime la possibilità di dematerializzare completamente la documentazione.

Sono irricevibili le Domande per le quali sia verificata una o più delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti, fatto salvo quanto stabilito al Paragrafo 7.2 per i casi di rilascio tardivo;
- mancato rilascio sul SIAN;
- mancanza della firma del richiedente;
- mancanza della copia di documento di identità valido;
- non corrispondenza tra il modello di Domanda cartaceo e la Domanda rilasciata sul SIAN, fintanto che non sarà a regime la possibilità di dematerializzare completamente la documentazione.

In caso di esito positivo, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità.

11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

Le Domande ricevibili sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti di corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e obblighi e delle altre prescrizioni specifiche del bando;
- della veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà allegate alle Domande, secondo le modalità dettate dall'Autorità di Gestione del PSR.

L'ammissibilità della Domanda è funzione anche degli esiti dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AgEA.

Ai sensi dell' art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità; il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Gli esiti dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sono registrati su apposita *check-list*.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l'istanza è dichiarata non ammissibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al richiedente, che può far pervenire richiesta di riesame entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità (cfr., Par. 15.1).

Relativamente alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1:

- in caso di capienza finanziaria sufficiente, si procede alla pubblicazione sul BURC e sul sito internet della Regione degli elenchi delle domande ammissibili alla fase d'istruttoria del pagamento.
- in caso di capienza finanziaria insufficiente, si procede alla valutazione delle Domande e all'attribuzione del punteggio attraverso l'applicazione dei criteri di priorità previsti nel bando. Sulla base del punteggio attribuito alle singole Domande, il Soggetto Attuatore territorialmente competente (UOD STP) pubblica la Graduatoria Provinciale provvisoria, che attribuisce l'ordine di priorità al finanziamento. Avverso la Graduatoria Provinciale provvisoria l'interessato può far pervenire istanza di riesame entro 10 giorni solari dalla pubblicazione (cfr., Par. 15.1).
All'esito dei riesami, l'Autorità di Gestione approva la Graduatoria Unica Regionale delle Domande ammissibili e ne dispone la pubblicazione sul BURC e sul sito internet della Regione. Tale graduatoria identifica: i) le domande ammissibili e finanziabili; ii) le domande ammissibili ma non finanziabili.

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, sia in relazione alle Domande iniziali che a quelle di conferma impegni, si rimanda alle specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore.

In caso di istruttoria automatizzata si esegue la specifica procedura stabilita dalle disposizioni dell'Organismo Pagatore AgEA.

11.3. Correzione di errori palesi

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Si considerano in ogni caso non sanabili le domande che non presentano caratteristiche adeguate per stabilirne la ricevibilità (domanda presentata fuori termine, mancata apposizione della firma, mancata corrispondenza tra modello cartaceo e modello informatico).

12. Impegni e obblighi

Come anticipato, ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni e/o dai bandi oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale.

12.1. Durata degli impegni e clausola di revisione

La durata degli impegni è definita nei singoli bandi per ciascuna Tipologia di intervento / Azione.

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per tutta la durata prevista dai singoli bandi, pena l'applicazione di riduzioni / esclusioni / sanzioni.

Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime a valere sulle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, si procede all'adeguamento dei contratti in essere. Tuttavia, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati a valere sulle suddette Misure / Sotto-misure. Tale clausola consente al Beneficiario di recedere dagli impegni assunti senza obbligo di rimborso nei seguenti casi:

- modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori (*baseline*) previsti nell'ambito delle Misure / Sotto-misure citate;
- modifica delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (*greening*), al fine di evitare il doppio finanziamento;
- durata dell'intervento eccedente il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

12.2. Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione

Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) 807/2014, con riferimento alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, in corso di esecuzione dell'impegno, il Beneficiario può richiedere la trasformazione di un impegno in un altro impegno, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- il Programma di Sviluppo Rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando (cinque anni per le Misure 10.1, 11 e 14; sette anni per la Misura 15.1), a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure 10.1, 11, 14 e 15.1, il Beneficiario può richiedere l'adeguamento degli impegni, sempre che tale possibilità sia prevista dalle singole Schede di Misura e dai bandi. L'adeguamento deve comunque essere debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il Beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno, se previsto dal bando.

Infine, ai sensi dell'art. 47, par. 1 e 3, del Reg. (UE) 1305/2013, con riferimento alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11 e 15.1, il numero di ettari cui si applicano gli impegni può variare da un anno all'altro se:

- questa possibilità è prevista nella Scheda di Misura e nel bando;
- l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi;
- non è compromessa la finalità dell'impegno.

Qualora il Beneficiario non può continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità (ad esempio, esproprio), è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure/ Sotto-misure 10.1, 11 e 15.1, qualora, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, il Soggetto Attuatore, su istanza del Beneficiario, può disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, oppure la sostituzione dell'impegno originario del Beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il Beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al precedente capoverso, è possibile solo alle condizioni specificate nei singoli bandi. In ogni caso, la durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Inoltre, è possibile l'assunzione di un nuovo impegno per sostituire quello esistente, purché il nuovo impegno includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario. Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando (cinque anni per le Misure 10.1 e 11; sette anni per la Misura 15.1) indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

12.3. Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, per quanto riguarda le Misure/Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, se un Beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze

eccezionali. In relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, non si applicano revoche né sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le Misure / Sotto-misure 13.1, 13.2, 13.3 e 8.1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è previsto il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso della Sottomisura 8.1, inoltre, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi (in caso di eventuale risoluzione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale), in conformità con la sua durata iniziale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

12.4. Subentro (cambio) del Beneficiario

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 (art. 47, par. 2), per quanto riguarda le Misure / Sotto-misure 10.1, 11 e 15.1, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario (cedente) cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto (cessionario), quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Tale previsione si applica anche agli impegni di cui alla Misura 14, solo in caso di cessione totale dell'azienda.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (UE) 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un Beneficiario ad un altro dopo la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento, e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta. Ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, inoltre, il sostegno / pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa entro 30 giorni solari la competente UOD STP dell'avvenuta cessione, (chiedendo il pagamento del sostegno nel rispetto delle tempistiche definite da AgEA, previa costituzione / aggiornamento del fascicolo aziendale) e presenta idonea documentazione probante;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del Reg. (UE) 809/2014, dopo che il cessionario ha comunicato al Soggetto Attuatore competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno:

- tutti i diritti e gli obblighi del cedente sono conferiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione dell'azienda (totale o parziale) sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;

- l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (come specificato nel Par. 12.3), è previsto il subentro dell'erede al titolare deceduto in qualità di Beneficiario. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come "erede" sia titolare di un fascicolo aziendale. In aggiunta, l'erede deve presentare al Soggetto Attuatore il certificato di morte del Beneficiario deceduto, la copia dell'eventuale testamento, nonché la designazione e la delega degli eventuali co-eredi.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

12.5. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sulle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. del 25 gennaio 2017, n. 2490, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In particolare, tale D.M.:

- elenca i CGO e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 e del Reg. (UE) n. 640/2014;
- definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui alle Misure / Sotto-misure 10.1 e 11.

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA previsti dal Reg. 1306/13 e dal D.M. del 25 gennaio 2017, n. 2490, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio regionale.

Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm>

AgEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda. Il documento “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile, contiene il quadro generale della condizionalità e gli impegni attivi a carico dell’azienda. Il documento, inoltre, contiene i dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni e i dati di dettaglio nel caso di esiti negativi. Il soggetto accreditato (CAA/STP) abilitato alla trasmissione telematica della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

Al Beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa, come disciplinato dal D.M. del 25 gennaio 2017, n. 2490.

Alle aziende ricadenti nel regime dei “piccoli agricoltori” non si applicano le sanzioni di cui al capo precedente.

12.6. Altri obblighi del Beneficiario

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari delle Misure sono comunque tenuti all’osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

12.6.1. PEC

Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., l’obbligo di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è previsto per i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e di persone;
- Ditte individuali;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici.

12.6.2. IBAN

Ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell’apposita sezione della Domanda, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l’obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

La mancata o l’errata comunicazione del codice IBAN da parte del Beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituisce un motivo ostativo al pagamento.

12.6.3. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno. Inoltre, in caso di istruttoria automatizzata, il beneficiario è tenuto ad assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno / Pagamento in originale per un periodo di almeno 5 anni anche qualora l'impegno abbia una durata inferiore.

12.6.4. Comunicazione variazioni

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (Par. 12.4).

12.6.5. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III).

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Ai sensi del Reg (UE) 2016/669, l'obbligo di esporre un poster / targa con le informazioni sul progetto non ricorre per le Misure connesse alle superfici e/o agli animali, anche per importi superiori a 50.000 euro.

13. Pagamenti

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti sono effettuati dall'OP AgEA solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità sulle Domande di Sostegno / Pagamento, che comprende, oltre ai controlli amministrativi (inclusi i controlli nell'ambito SIGC), anche i controlli in loco su un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili. I controlli in loco ed i controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità sono eseguiti dall'OP AgEA.

Per tutto ciò che riguarda la gestione delle Domande di Pagamento, l'autorizzazione al pagamento ed il recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda alle specifiche istruzioni dell'OP AgEA e alle eventuali disposizioni integrative regionali, che saranno rese disponibili all'esito della stipula della convenzione con AgEA.

14. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

I Responsabili dei procedimenti, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati nei Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, competenti al trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento.

I riferimenti dei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania sono disponibili al seguente indirizzo:

- <http://www.regione.campania.it/it/regione/d-g-politiche-agricole-alimentari-e-forestali>

15. Ricorsi e reclami

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle Domande di Sostegno, avanzate dai potenziali beneficiari. Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente, con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario.

15.1. Istanza di riesame

Al sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, l'ufficio regionale territorialmente competente (UOD STP), prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante un "preavviso di diniego", indicando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di far pervenire all'ufficio regionale territorialmente competente le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella notifica di esito negativo del riesame comunicata dall'ufficio regionale territorialmente competente; rispetto a tale notifica il richiedente ha la possibilità di impugnare l'atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR.

Inoltre, in relazione alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, in caso di capienza finanziaria insufficiente, gli interessati possono far pervenire istanza di riesame della propria posizione in

graduatoria entro il termine di 10 giorni solari che decorre dalla data di pubblicazione della Graduatoria provinciale provvisoria sul BURC.

15.2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto di adozione della Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data di notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

15.3. Ricorso giurisdizionale

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso l'atto che adotta la Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, può sempre esperire ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso, completo di tutti gli elementi indicati nell'art. 40 del Codice del processo amministrativo, deve essere notificato all'Amministrazione competente ed almeno ad un controinteressato, e deve essere successivamente depositato secondo quanto prescritto dagli artt. 41 e seg. del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Con la conclusione del procedimento amministrativo e la pubblicazione del provvedimento di ammissione al sostegno (Elenco o, se del caso, Graduatoria Unica Regionale delle Domande ammissibili all'istruttoria del pagamento), si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale. Pertanto, tutte le controversie ed impugnazioni che dovessero sorgere successivamente a tale provvedimento, aventi ad oggetto la decadenza e/o riduzioni per inadempimenti del Beneficiario, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore competente e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

16. Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13, D. Lgs. n. 196/2003

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").